

Esportazione di vino

Attestato di controllo della qualità - Documenti "agricoli" richiesti

Paese d'origine	Paese di destinazione	Documenti richiesti	Compilato / firmato da
Svizzera	Unione europea	<p>Nessuno se il vino è presentato in recipienti di al massimo 5 litri e se la quantità totale di vino esportato non supera 100 litri. Altre esenzioni dell'UE, v. l'art. 42 del regolamento (CE) n. 555/2008.</p> <p>Documento d'accompagnamento in tutti gli altri casi. Il controllo delle ditte da parte di un laboratorio cantonale o del CSCV è una garanzia sufficiente per la commercializzazione di vino nell'UE.</p>	- Esportatore / Esportatore
	Altri Paesi (Paesi terzi)	<p>Certificato¹⁾ e/o rapporto d'analisi di Agroscope, se richiesto dal Paese di destinazione. Spetta all'esportatore informarsi in proposito.</p> <p>Non è altrimenti richiesto alcun documento.</p>	UFAG e/o Agroscope / UFAG e/o Agroscope -
Unione europea (riesportazione)	Unione europea	<p>Nessuno se:</p> <ul style="list-style-type: none"> la quantità totale di vino esportato non supera 100 litri; o se il vino è stato importato in Svizzera in bottiglia ed è riesportato come tale (art. 42 del regolamento (CE) n. 555/2008). <p>In caso contrario VI²⁾ e rapporto d'analisi di Agroscope o di un laboratorio riconosciuto dall'UE se il vino è stato importato sfuso ed è riesportato come tale o in bottiglia e se la quantità totale di vino esportato supera 100 litri.</p>	- Esportatore / UFAG e Agroscope
	Altri Paesi (Paesi terzi)	<p>Certificato¹⁾ e/o rapporto d'analisi di Agroscope, se richiesto dal Paese di destinazione. Spetta all'esportatore informarsi in proposito.</p> <p>Non è altrimenti richiesto alcun documento.</p>	UFAG e/o Agroscope / UFAG e/o Agroscope -

Paese d'origine	Paese di destinazione	Documenti richiesti	Compilato / firmato da
Altri Paesi (Paesi terzi, riesportazione)	Unione europea	<p>Nessuno se il vino è presentato in recipienti di al massimo 5 litri e se la quantità totale di vino esportato non supera 100 litri.</p> <p>In caso contrario:</p> <p>VI1²⁾ e copia del VI1 del Paese d'origine o di un documento equivalente riconosciuto dall'UE = procedura semplificata per il vino di Paesi terzi importato in bottiglia o sfuso e imbottigliato in Svizzera senza ulteriore trasformazione.</p> <p>Oppure:</p> <p>VI1²⁾ e rapporto d'analisi di Agroscope (analisi Agroscope obbligatoria) = procedura normale per tutti gli altri casi.</p>	<p>-</p> <p>Esportatore / UFAG e Agroscope</p> <p>Esportatore / UFAG e Agroscope</p>
	Altri Paesi (Paesi terzi)	<p>Certificato¹⁾ e/o rapporto d'analisi di Agroscope, se richiesto dal Paese di destinazione. Spetta all'esportatore informarsi in proposito.</p> <p>Non è altrimenti richiesto alcun documento.</p>	<p>UFAG e/o Agroscope / UFAG e/o Agroscope</p> <p>-</p>

¹⁾ L'UFAG compila il certificato sulla base delle analisi del vino di Agroscope.

²⁾ Nel documento VI1 l'esportatore compila i campi 1, 2, 4-8 e 9 primo paragrafo e inserisce nel campo 10 i risultati delle analisi disponibili (secondo il VI1 del Paese d'origine o un documento equivalente riconosciuto dall'UE). Se non vi sono dati disponibili, il vino deve essere analizzato da Agroscope. In caso di differenze per quanto concerne la designazione di un vino tra il rapporto d'analisi e il VI1 (campo 6), l'esportatore è tenuto a firmare un attestato di conformità delle designazioni. Il VI1, la copia del documento che contiene i risultati delle analisi effettuate all'estero e l'eventuale attestato di conformità devono essere spediti all'UFAG con la domanda di attestato di controllo della qualità.

Legenda: CSCV = Controllo svizzero del commercio di vino

Agroscope = Stazione di ricerca d'Agroscope in Changins

Avvertenza: essendovi due servizi federali preposti al rilascio dell'attestato di controllo della qualità, prevedere un lasso di tempo sufficiente tra l'inoltro della domanda e la ricezione dei documenti.

Importante: al fine dell'esportazione devono ovviamente essere adempiute le consuete formalità doganali.